

## VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE

L' anno duemilaquattro addì 25 del mese di giugno

TRA

Le Parti Sociali Provinciali, in riferimento al meccanismo premiale della decontribuzione previsto dall' art. 19 dell' Accordo del 16 maggio 2003 per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.

### SI CONCORDA

- Di ratificare la proposta, e relativo criterio di decontribuzione, illustrata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile di Messina, anche attraverso un elenco provvisorio di imprese beneficiarie fornito ai singoli Consiglieri a solo scopo esemplificativo, nel Comitato di Gestione del 22 giugno 2004.

Il criterio illustrato contempla l' accesso al beneficio della contribuzione per le imprese in possesso dei seguenti requisiti previa verifica, ove possibile, presso l' Ispettorato del Lavoro da parte del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, di eventuali denunce accertate per lavoro nero nell' ultimo anno :

- che abbiano presentato denunce nominative lavoratori occupati soggette a contribuzione per tutti i 12 mesi di competenza dell' esercizio ottobre 2002 – settembre 2003;
- che abbiano sempre ottemperato nei termini dei 30 gg. dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque, risultino in regola anche per i periodi precedenti.
- Nell'ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l'impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde totalmente il diritto a tale decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Cassa Edile provvederà a recuperare l'importo rimborsato all'impresa a fronte della stessa decontribuzione.

Il beneficio consiste in un rimborso forfettario pari all' incidenza media dell' avanzo di gestione APE 2002/03 sul totale contribuzione APE versata da tali imprese nell' esercizio 2002/03 e, comunque, fino a concorrenza di € 5.000 (cinquemila) per ciascuna impresa. Oltre tale limite di € 5.000, alle imprese beneficiarie andrà un ulteriore rimborso al netto del Trattamento Economico Malattia a carico Cassa Edile già rimborsato o liquidabile per il periodo di competenza ottobre 2002 – settembre 2003.

Per le imprese in regola con gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile fino al 30 settembre 2003, ma non in regola nel periodo successivo, si sospende la decontribuzione in attesa della regolarizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.




Messina, 25/06/2004

PER ANCE MESSINA – ing. Sebastiano D'Andrea

PER FENEAL – UIL - Giuseppe De Vardo

PER FILCA – CISL - Santino Barbera

PER FILLEA – CGIL – Giovanni Mastroceni

:   
:   
:   
: 